

Dicembre 2018

DIGESTO DELLA GIURISPRUDENZA DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

PREFAZIONE

Il Digesto presenta l'interpretazione data dal Comitato europeo dei diritti sociali a ciascuna delle disposizioni della Carta sociale europea, nella sua versione rivista del 3 maggio 1996. Comprende una raccolta, articolo per articolo e per ciascun paragrafo, delle principali spiegazioni del testo della Carta derivanti dall'esame delle situazioni nazionali degli Stati parti sulla base di relazioni nazionali dal 1968 e il trattamento dei reclami presentati dal 1998. Contiene anche una presentazione dei principi di interpretazione della Carta e una descrizione della procedura per i reclami collettivi. Il Digesto è destinato ai professionisti della giustizia, ai funzionari delle amministrazioni degli Stati membri, alle parti sociali, alla società civile e al pubblico in generale, al fine di consentire loro di conoscere e comprendere meglio la Carta sociale europea.

...

Questa versione del Digesto è aggiornata al 31 dicembre 2018.

...

Articolo 5 Il diritto di formare associazioni

I datori di lavoro e i lavoratori hanno il diritto alla libertà di associazione in associazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali

Al fine di garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali e aderire a tali organizzazioni, le parti contraenti si impegnano a che la legislazione nazionale non sia tale da , né deve essere applicato in modo da compromettere questa libertà.

La misura in cui le garanzie previste dal presente articolo si applicano alla polizia è determinata dalle leggi e dai regolamenti nazionali. Il principio che disciplina l'applicazione ai membri delle forze armate di tali garanzie e la misura in cui esse si applicano alle persone appartenenti a questa categoria sono ugualmente determinate dalle leggi e dai regolamenti nazionali

...

d) Restrizioni nei confronti della polizia

Per quanto riguarda la polizia "è chiaro, infatti, dalla seconda frase dell'articolo 5 e dai" travaux préparatoires "su questa clausola, che mentre uno stato può essere autorizzato a limitare la libertà di organizzazione dei membri della polizia , non è giustificato privarli di tutte le garanzie previste nell'articolo ".**508**

In altre parole, gli agenti di polizia devono godere dei principali diritti sindacali, che sono il diritto di negoziare i loro stipendi e condizioni di lavoro, e la libertà di associazione .**509 510**

L'appartenenza obbligatoria alle organizzazioni costituisce anche una violazione dell'articolo 5.**511**

Il diritto dei membri del servizio di polizia di affiliazione alle organizzazioni nazionali dei dipendenti non deve essere limitato se ciò ha come conseguenza di non consentire loro di negoziare sulle retribuzioni, le pensioni e le condizioni di servizio praticate da tali organizzazioni.**512**

Una restrizione al diritto di organizzazione per la polizia è conforme alla Carta solo se soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo G, il quale stabilisce che qualsiasi restrizione deve essere prescritta dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ed essere necessaria in modo democratico società per il perseguimento di questo scopo.**513 514**

Fintantoché sono previste garanzie sindacali di base, gli Stati parti possono operare distinzioni in base a diverse categorie di personale di polizia e accordare un trattamento più o meno favorevole a queste diverse categorie.**515 516**

Esse possono persino escludere, in circostanze specifiche e a condizione dei requisiti di cui all'articolo G della Carta sono soddisfatti, alti ufficiali di polizia dal campo di applicazione del diritto di organizzazione.**517**

Nel contesto delle associazioni di polizia, l'affiliazione può essere subordinata al fatto che queste ultime siano considerate perseguire obiettivi simili a quelli delle associazioni di polizia. **518**

Inoltre, la situazione è conforme all'articolo 5 anche se i membri del servizio di polizia non hanno il diritto di formare "sindacati" purché abbiano il diritto di istituire

"associazioni professionali" aventi caratteristiche e competenze simili a quelle dei sindacati. **519**

e) Forze armate

Per quanto riguarda le forze armate, l'articolo 5 recita come segue: "Il principio che disciplina l'applicazione ai membri delle forze armate di queste garanzie e la misura in cui esse si applicano alle persone di questa categoria sono ugualmente determinate dalle leggi nazionali o regolamenti ".**520**

Il Comitato verifica, tuttavia, che gli organismi definiti nel diritto nazionale come appartenenti alle forze armate svolgono effettivamente funzioni militari.**521 522**

L'articolo 5 della Carta consente agli Stati parti di imporre restrizioni ai membri delle forze armate e concede loro un ampio margine di apprezzamento a tale riguardo, fatte salve le condizioni stabilite nell'articolo G della Carta. Tuttavia, tali restrizioni non possono spingersi fino al punto di sopprimere interamente il diritto di organizzazione, come la proibizione generale delle associazioni professionali di natura sindacale e l'affiliazione di tali associazioni alle federazioni / confederazioni nazionali, le associazioni rappresentative militari a determinate condizioni dovrebbero essere affiliate alle organizzazioni nazionali dei dipendenti.**523 524**

Articolo 6

Il diritto alla contrattazione collettiva

Tutti i lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di contrattare collettivamente.

L'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva e il diritto all'azione collettiva rappresentano una base essenziale per l'adempimento di altri diritti fondamentali garantiti dalla Carta, compresi ad esempio quelli relativi a:- solo condizioni di lavoro (articolo 2),- condizioni di lavoro sicure e salubri (articolo 3),- retribuzione equa (articolo 4),- informazione e consultazione (articolo 21),- partecipazione alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro (articolo 22),- protezione in caso di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 24),- protezione dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del loro datore di lavoro (articolo 25),- dignità sul lavoro (articolo 26),- protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e strutture da accordare loro (articolo 28),- informazione e consultazione nelle procedure di licenziamento collettivo (articolo 29) .**525**

Nulla nella formulazione dell'articolo 6 autorizza gli Stati parti ad attuare restrizioni nei confronti della polizia o delle forze armate in particolare. Pertanto, eventuali restrizioni devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo G della Carta. **526 527**

...

6.2 Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla contrattazione collettiva, le parti si impegnano a promuovere, ove necessario e opportuno, meccanismi per negoziati volontari tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori, ai fini della regolamentazione dei termini e condizioni di impiego mediante contratti collettivi

...

La misura in cui la contrattazione collettiva si applica ai funzionari pubblici, inclusi i membri della polizia e le forze armate, può essere determinata dalla legge. Tuttavia, i funzionari mantengono sempre il diritto di partecipare a qualsiasi processo direttamente rilevante per la determinazione delle procedure ad essi applicabili **540 541.**

Una semplice audizione di una parte su un risultato predeterminato non soddisferà i requisiti dell'articolo 6 § 2 della Carta. Al contrario, è imperativo consultare regolarmente tutte le parti nel processo di definizione dei termini e delle condizioni di impiego e prevedere quindi la possibilità di influenzare il risultato. Soprattutto in una situazione in cui i diritti sindacali sono stati limitati, deve mantenere la sua capacità di argomentare a nome dei suoi membri attraverso almeno un meccanismo efficace **542.**

...

6.4 Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla contrattazione collettiva, le Parti si impegnano a riconoscere ai lavoratori e ai datori di lavoro l'azione collettiva in caso di conflitti di interesse, incluso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi che potrebbero derivare da contratti collettivi e accordi precedentemente stipulati

Appendice: Resta inteso che ciascuna Parte, per quanto di sua competenza, può disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero per legge, a condizione che eventuali ulteriori restrizioni che ciò potrebbe comportare al diritto possano essere giustificate ai sensi dell'articolo G.

...

3. Restrizioni specifiche al diritto di sciopero

...

ii. Restrizioni relative a funzionari pubblici

...

Il diritto di sciopero di determinate categorie di funzionari pubblici, come i membri delle forze armate, può essere limitato. Ai sensi dell'articolo G, tali restrizioni dovrebbero essere limitate ai funzionari pubblici i cui compiti e funzioni, data la loro natura o il loro livello di responsabilità, siano direttamente collegati alla sicurezza nazionale, interessi generali ecc. **580 581 582**

Per quanto riguarda gli agenti di polizia, un divieto assoluto del diritto di sciopero può essere considerato in conformità con l'articolo 6, paragrafo 4 solo se vi sono validi motivi per giustificarlo. D'altra parte l'imposizione di restrizioni riguardo al modo e alla forma di tale sciopero può essere conforme alla Carta. **583**

Articolo G – Limitazioni

1 I diritti e i principi enunciati nella Parte I quando effettivamente realizzati, e il loro effettivo esercizio come previsto nella Parte II, non sono soggetti ad alcuna restrizione o limitazione non specificata in tali parti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge e necessari in una società democratica per la protezione dei diritti e delle libertà altrui o per la tutela dell'interesse pubblico, della sicurezza nazionale, della salute pubblica o della morale

2 Le restrizioni consentite dalla presente Carta ai diritti e agli obblighi stabiliti nel presente documento non saranno applicate per scopi diversi da quello per cui sono stati prescritti.

L'articolo G prevede le condizioni in base alle quali sono consentite restrizioni al godimento dei diritti previsti dalla Carta. Questa disposizione corrisponde al secondo paragrafo degli articoli da 8 a 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non può condurre a una violazione in quanto tale, 1385 ma questa disposizione può tuttavia essere presa in considerazione quando si valuta il merito della denuncia rispetto a un articolo sostanziale della Carta. **1386**

L'articolo G è applicabile a tutte le disposizioni degli articoli da 1 a 31 della Carta. Qualsiasi restrizione a un diritto è conforme alla Carta solo se soddisfa le condizioni di cui all'articolo G. Data la gravità delle conseguenze di una restrizione di questi diritti, in particolare per i membri più vulnerabili della società, l'articolo G stabilisce precondizioni specifiche per l'applicazione di tali restrizioni. Inoltre, in quanto eccezione applicabile solo in circostanze estreme, le restrizioni di cui all'articolo 31 devono essere interpretate in modo restrittivo. **1387**

Quindi, qualsiasi restrizione deve essere

(i) prescritto dalla legge,

Prescritto per legge significa per legge o qualsiasi altro testo o giurisprudenza a condizione che il testo sia sufficientemente chiaro i. e. che soddisfano i requisiti di precisione e prevedibilità impliciti nel concetto di "prescritto dalla legge"

(ii) perseguire uno scopo legittimo, ovvero la protezione dei diritti e delle libertà altrui, dell'interesse pubblico, della sicurezza nazionale, della salute pubblica o della morale.

In una società democratica, è in linea di principio che il legislatore legittima e definisce l'interesse pubblico attraverso un giusto equilibrio tra i bisogni di tutti i membri della società. Dal punto di vista della Carta, il legislatore ha un margine di apprezzamento nel farlo, tuttavia, il legislatore non è totalmente libero da alcun vincolo nel suo processo decisionale: gli obblighi assunti in base alla Carta non possono essere abbandonati senza adeguate garanzie di un livello di protezione che è ancora adeguato per incontrarsi bisogni sociali di base. Spetta al legislatore nazionale bilanciare le preoccupazioni per la cosa pubblica con l'imperativo di proteggere adeguatamente i diritti sociali **1388**

Gli Stati non possono rinunciare ai loro obblighi abbandonando il potere di definire ciò che è di interesse pubblico per le istituzioni esterne. **1389**

(iii) necessario in una società democratica per il perseguimento di tali obiettivi, ovvero la restrizione deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito: deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la restrizione del diritto e gli scopi legittimi perseguiti . **1390 1391**

Nel recepire misure restrittive nel diritto nazionale, gli atti giuridici devono garantire la proporzionalità tra gli obiettivi perseguiti e le loro conseguenze negative per il

godimento dei diritti sociali. Di conseguenza, anche in circostanze estreme le misure restrittive messe in atto devono essere appropriate per raggiungere l'obiettivo perseguito, non possono andare oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, possono essere applicate solo per lo scopo per il quale sono state intese, e deve mantenere un livello di protezione adeguato. **1392**

Inoltre, dovrebbe essere condotta un'analisi approfondita degli effetti delle misure legislative da parte delle autorità, in particolare del loro possibile impatto sui gruppi più vulnerabili del mercato del lavoro e di un'effettiva consultazione con le persone più colpite dalle misure. **1393**

...

(Note)

APPENDICE: DECISIONI RILEVANTI E CONCLUSIONI DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

...

508 *Conclusions I (1969), Statement of Interpretation on Article 5 Conclusions I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 5: "Il Comitato ha considerato, tuttavia, qualsiasi forma di sindacalismo obbligatorio imposta dalla legge deve essere considerata incompatibile con l'obbligo derivante dal presente articolo della Carta. "*

509 *European Council of Police Trade Unions (CESP) v. Portugal, Complaint No. 11/2001, Decision on the merits of 22 May 2002, §§25-26, Consiglio dei sindacati della polizia europea (CESP) contro Portogallo, denuncia n. 11/2001, decisione nel merito del 22 maggio 2002 §§25-26 "25. Il Comitato ricorda che l'articolo 5 consente agli stati di limitare ma non di negare completamente il diritto di organizzazione degli agenti di polizia. 26. Ne consegue, in primo luogo, che il personale di polizia deve essere in grado di formare o aderire a organizzazioni autentiche per la protezione dei loro interessi materiali e morali e, in secondo luogo, che tali organizzazioni devono essere in grado di beneficiare della maggior parte delle prerogative sindacali "*

510 *European Council of Trade Unions (CESP) v. France Complaint No. 101/2013, Decisions on the merits of 27 January 2016 § 61-63 Consiglio dei sindacati della polizia europea (CESP) contro la Francia Denuncia n. 101/2013, Decisioni nel merito del 27 gennaio 2016 § 61-63: "61. Nel valutare se i*

membri della gendarmeria gode del diritto di organizzare dove la gendarmeria nazionale è funzionalmente equivalente a una forza di polizia, il Comitato deve prendere la formulazione dell'articolo 5, seconda frase della Carta riguardante le forze di polizia, in base al quale la misura in cui le garanzie di cui al suddetto articolo si applicano alle forze di polizia sono determinate da leggi o regolamenti nazionali. Deve anche prendere in considerazione l'articolo G della Carta, che prevede che qualsiasi restrizione al diritto di organizzazione previsto dall'articolo 5 della Carta deve essere prescritto dalla legge e [sia] necessario in una società democratica per, tra l'altro, la protezione di sicurezza nazionale. Inoltre, prende atto degli strumenti internazionali citati sopra (cfr paragrafi 20, 23-25, 27-28, 30-33), che prevedono tutti la possibilità di imporre restrizioni sul diritto delle forze di polizia di organizzarsi. 62. Il Comitato ricorda che, per quanto riguarda le forze di polizia, se il diritto di organizzare può essere limitato ai sensi dell'articolo G della Carta, non può essere completamente negato (Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 5: Consiglio europeo della polizia Sindacati (CESP) contro Portogallo, ricorso n. 11/2001, decisione sul merito del 21 maggio 2002, §25; Confederazione europea della polizia (EuroCOP) contro Irlanda, denuncia n. 83/2012, decisione citata sopra, §§71-72). I membri delle forze di polizia devono essere liberi di formare o aderire a organizzazioni autentiche per la protezione dei loro interessi materiali e morali e [...] tali organizzazioni devono essere in grado di farlo beneficiare della maggior parte delle prerogative sindacali [...]. Queste sono le garanzie di base per quanto riguarda i) costituzione delle loro associazioni professionali; ii) le prerogative sindacali che possono essere utilizzate da queste associazioni; e iii) la protezione dei loro rappresentanti (Consiglio europeo di polizia Sindacati (CESP) contro Portogallo, ricorso n. 11/2001, decisione citata sopra, §§26-27; Confederazione europea della polizia (EuroCOP) contro Irlanda, denuncia n. 83/2012, decisione citata sopra, §73). 63. Finché queste garanzie di base sono fornite, gli Stati Parte possono fare distinzioni secondo diverse categorie di personale di polizia e [da] concessione [ing] più o meno favorevole trattamento a queste diverse categorie (Consiglio dei sindacati della polizia europea (CESP) v. Portogallo, denuncia n. 11/2001, decisione citata sopra, §27; Confederazione europea della polizia (EuroCOP) v. Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione citata sopra, §109). Possono persino escludere, in circostanze specifiche e a condizione che i requisiti di cui all'articolo G della carta viene soddisfatta, gli alti funzionari di polizia dal campo di applicazione del diritto di organizzazione (Confederazione di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione citata sopra, §79).

511 *Conclusions I (1969), Statement of Interpretation on Article 5*

Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 5: "È chiaro, infatti, dalla seconda frase dell'articolo 5 (...) e dai "travaux préparatoires" su questa clausola, che mentre può essere permesso di limitare la libertà di organizzazione dei

membri della polizia, non è giustificato nel privarli di tutte le garanzie previste nell'articolo. "

512 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, Complaint No. 83/2012, Decision on the admissibility and merits of 2 December 2013, §§ 119 and 121*

Confederazione europea di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e merito del 2 dicembre 2013, §§119 e 121: "119. Questo permette la conclusione che il diritto dei membri di Gardaí di aderire alle organizzazioni dei dipendenti nazionali in primo luogo sono stati limitati allo scopo di non consentire loro di negoziare sulle retribuzioni, pensioni e condizioni di servizio rappresentate da organizzazioni nazionali. 121. Inoltre, poiché la restrizione ha l'effetto concreto di privare il rappresentante delle associazioni dei mezzi più efficaci per negoziare le condizioni di impiego per conto dei loro membri, non può essere considerato una misura proporzionata per raggiungere i suoi scopi. "

513 *Conclusions XX-3 (2014), United Kingdom,*

Conclusioni XX-3 (2014), Regno Unito: "Tenendo presente le considerazioni espresse nella sua ultima conclusione in merito a tale questione, il Comitato ricorda che oltre alle restrizioni ammissibili ai sensi delle ultime due frasi dell'articolo 5, per quanto riguarda i membri della polizia, ogni restrizione a un diritto enunciato nella Carta è solo conforme a quest'ultimo se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 31 (articolo G della Carta riveduta). Questa disposizione della Carta stabilisce che ogni restrizione deve essere prescritta dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ed essere necessario in una società democratica per perseguire questo scopo. In questo caso, questo significa che deve esserci una ragionevole relazione di proporzionalità tra le imposte restrizioni sul diritto di organizzazione e il legittimo obiettivo di proteggere i diritti e le libertà di altri. Il Comitato ribadisce che le restrizioni di cui sopra non sono consentite ai sensi dell'articolo 5, in quanto non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 31 (articolo G della Carta revisionata). "

514 *European Council of Trade Unions (CESP) v. France Complaint No. 101/2013, Decisions on the merits of 27 January 2016 § 61-63*

Consiglio europeo dei sindacati (CESP) contro Francia Denuncia n. 101/2013, Decisioni in merito del 27 gennaio 2016 § 61-63 op. cit

515 *European Council of Police Trade Unions (CESP) v. Portugal, Complaint No. 11/2001, Decisions on the merits of 27 January 2016, §27*

Consiglio dei sindacati della polizia europea (CESP) contro Portogallo, denuncia n. 11/2001, Decisioni nel merito del 27 gennaio 2016, §27; "27. Il Comitato ritiene che, valutando l'osservanza della Carta in relazione al trattamento del personale PSP, non c'è necessità di confrontare il loro trattamento con quello applicabile al personale

giudiziario di polizia come chiede il denunciante. Se al personale di polizia vengono fornite garanzie di base per quanto riguarda i) la costituzione delle loro associazioni professionali; ii) le prerogative sindacali che possono essere utilizzate da queste associazioni; e iii) la protezione dei loro rappresentanti, nulla impedisce che le Parti Contraenti della Carta fanno distinzioni in base alle diverse categorie di personale di polizia e dalla concessione di trattamenti più o meno favorevoli a queste diverse categorie. i) Costituzione delle organizzazioni professionali del PSP "

516 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, Complaint No. 83/2012, Decision on the admissibility and merits of 2 December 2013, §109.*

Confederazione europea di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e merito del 2 dicembre 2013, §109. "109. Prendendo in considerazione la posizione speciale della polizia secondo gli strumenti internazionali di cui sopra (cfr paragrafi 22, 28-29, 31-32), che prevedono tutti la possibilità di limitare la libertà di associazione del personale di polizia, il Comitato ritiene che gli stati possano scegliere di regolamentare il diritto di organizzare la polizia attraverso un meccanismo applicabile solo alle forze di polizia. Però, questo non può privare le associazioni rappresentative della polizia dall'esprimere le loro richieste circa le condizioni di lavoro e paga in modo appropriato ed efficace. "

517 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, complaint No. 83/2012, Decision on the admissibility and merits of 2 December 2013, §79.*

Confederazione europea di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, denuncia n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e merito del 2 dicembre 2013, §79. "79. Il Comitato osserva che questa esclusione dei più alti funzionari di polizia dal campo di applicazione del diritto di organizzazione può essere considerato giustificato ai sensi delle disposizioni dell'articolo G. Questa limitazione dei loro diritti è stabilita dalla legge, in particolare dal Regolamento Garda Síochána (Associazioni) in vigore, e persegue gli obiettivi legittimi di sicurezza pubblica e sicurezza nazionale mirando a prevenire situazioni in cui il personale di polizia più elevato non è in grado di occuparsi dei propri doveri e responsabilità ufficiali a causa del loro coinvolgimento nell'attività sindacale. È anche strettamente adattato per raggiungere questi obiettivi e quindi proporzionato a loro, in quanto la restrizione interessa solo un numero limitato di ufficiali. La parte più restrittiva della restrizione soddisfa pertanto i requisiti della Carta, mentre la grande maggioranza della polizia è autorizzata a stabilire organizzazioni rappresentative "

518 *European Council of Trade Unions (CESP) v. Portugal, Complaint No.11/2001, decision on the merits of 21 May 2002, §§35-36, 38)*

Consiglio europeo dei sindacati (CESP) contro Portogallo, Reclamo n. 11/2001, decisione nel merito del 21 maggio 2002, §§35-36, 38. "35. Il Comitato ricorda che

l'articolo 5 della Carta consente alla legislazione nazionale di richiedere la composizione di associazioni di polizia professionali esclusivamente da membri delle forze di polizia. 36. In questo caso particolare, rileva che il personale PSP non può aderire ai sindacati ma ha il diritto di farlo aderire a qualsiasi associazione professionale PSP.- Affiliazione ad altre organizzazioni "38. In questo caso particolare, il Comitato osserva che le associazioni professionali PSP hanno diritto a affiliarsi a federazioni nazionali e internazionali o confederazioni di sindacati che perseguono simili obiettivi. Questo diritto è attualmente garantito dall'articolo 2 della legge del 2002. A tal riguardo, sottolinea che l'Associação Sócio-Profissional da Polícia, istituita in base alla legge del 1990, è affiliata denunciante.- Organizzazione e funzionamento interno "

519 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, Complaint No. 83/2012, Decision on the admissibility and merits of 2 December 2013, § 77*

Confederazione europea di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e merito del 2 dicembre 2013, § 77: "77. Allo stesso modo, mentre alcuni strumenti internazionali si riferiscono in particolare ai sindacati, altri in genere menzionano organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro. Il Comitato osserva che si fa riferimento a Articolo 5 solo per "organizzazioni". Pertanto, la categorizzazione formale di un corpo adottato nella legge nazionale non stabilisce necessariamente se i membri di un'organizzazione rappresentativa effettivamente gode o meno dei diritti di cui all'articolo 5. Invece, è necessario esaminare la situazione concreta che forma oggetto di questa denuncia al fine di accertare se per la polizia il personale in Irlanda gode di questi diritti nella pratica ".

520 *European Federation of Employees in Public Services (EUROFEDOP) v. France, Complaint No. 2/1999, Decision on the merits of 4 December 2000, §28*

Federazione europea dei lavoratori nei servizi pubblici (EUROFEDOP) contro Francia, denuncia 2 / 1999, Decisione sul merito del 4 dicembre 2000, §28: "28. Come il Comitato ha stabilito secondo una costante giurisprudenza, discende dal testo della frase finale dell'articolo 5 della Carta sociale del 1961 che gli Stati possono porre un "limite in ogni modo e persino sopprimere completamente la libertà di organizzazione nelle forze armate. ""

521 *Conclusions XVIII-1 (2006), Poland*

Conclusioni XVIII-1 (2006), Polonia: "Al fine di determinare quanto strettamente lo status del personale dell'Agenzia per la sicurezza interna (ISA) assomigliava a quella del personale delle forze armate, il Comitato ha richiesto informazioni sulla suddivisione delle sue responsabilità in compiti civili e militari. Le funzioni dell'ISA sono elencate nella sezione 5 della legge sulla sicurezza interna. Il Comitato nota che il ruolo dell'agenzia nell'individuare, prevenire ed eliminare le minacce all'integrità

territoriale della Polonia e difendendo lo stato significa che è indirettamente coinvolto nella difesa nazionale. Il Comitato ricorda che l'articolo 5 della Carta autorizza solo restrizioni o soppressione del diritto di organizzazione per due categorie di dipendenti, vale a dire i membri della polizia e le forze armate. Altre misure volte a limitare o abolire il diritto di organizzazione dei membri del servizio di sicurezza e di intelligence devono pertanto essere considerati alla luce di Articolo 31 della Carta, che autorizza le restrizioni sul diritto di organizzare se sono prescritte dalla legge, hanno uno scopo lecito e sono necessari in una società democratica per la protezione dei diritti e delle libertà altrui o per la tutela dell'interesse pubblico, nazionale e sicurezza, salute pubblica o morale. Il Comitato osserva che la restrizione è prescritta dalla legge(sezione 5 della legge ISA) e che lo scopo - sicurezza nazionale - è lecito. Comunque ritiene che la semplice rimozione del diritto di organizzazione dei membri dell'ISA non possa essere ritenuta necessaria in una società democratica per proteggere la sicurezza nazionale. Trova quindi che la situazione non è in conformità con l'articolo 5 della Carta. "

522 *European Council of Police Trade Unions (CESP) v. France, Complaint No. 101/2013, §59*

Consiglio dei sindacati della polizia europea (CESP) contro Francia, denuncia n. 101/2013,Decisione nel merito del 27 gennaio 2016, paragrafo 59: "59. Il Comitato ritiene che la gendarmeria nazionale può essere funzionalmente equivalente a una polizia o a una forza armata, a seconda dei compiti assegnati; autorità gerarchica; e compiti svolti, quest'ultimo può essere determinante in questo senso. Di conseguenza, dipende dalla sua situazione concreta con riguardo alla combinazione di questi fattori di collegamento che ogni membro della gendarmeria fa o non si qualifica come membri delle forze armate ai sensi dell'articolo 5 della Carta, poiché la situazione è soggetta a fluttuazioni durante la carriera "

523 *European Council of Trade Unions (CESP) v. France, Complaint No.101/2013, Decision on the merits of 27 January 2016, §82,*

Consiglio europeo dei sindacati (CESP) c. Francia, reclamo n. 101/2013, decisione nel merito del 27 gennaio 2016, §82. "82. Diritto internazionale consuetudinario, principalmente codificato nell'art31§§ da 1 a 3 della Convenzione di Vienna della legge sui trattati (vedere paragrafo 29), richiede che i termini di un trattato da leggere nel loro contesto e alla luce del suo obiettivo e scopo. In tal modo facendo, il Comitato deve considerare l'articolo 5, terza frase della Carta alla luce di strumenti internazionali complementari, soprattutto la Convenzione e l'interpretazione della Corte delle sue disposizioni. Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è un altro fonte chiave di interpretazione (mutatis mutandis, International Movement ATD Fourth World v.Francia, reclamo n. 33/2006, decisione sul merito del 5 dicembre 2007, §§68-71; Federazione delle Organizzazioni Nazionali che lavorano

con i senz'altro (FEANTSA) contro Francia, reclamo n. 39/2006, decisione sul merito del 5 dicembre 2007, §§64-65).

524 *European Organisation of Military Associations (EUROMIL) v. Ireland Complaint No. 112/2014,*

Organizzazione europea delle associazioni militari (EUROMIL) v. Irlanda Denuncia N.112/2014, Decisione sul merito del 12 settembre 2017.

525 *Swedish Trade Union Confederation (LO) and Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) v. Sweden, Complaint No. 85/2012, decision on admissibility and the merits of 3 July 2013, § 109*

Confederazione europea di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e merito del 2 dicembre 2013, §159. "159. Prima il Comitato osserva che nulla nella formulazione dell'articolo 6 della Carta autorizza gli Stati parti a mettere in atto restrizioni sul diritto di contrattare collettivamente su una parte della polizia in particolare. L'articolo 6 differisce in questo proposito dall'articolo 5 (cfr. paragrafi 67, 105), poiché ogni restrizione è limitata esclusivamente da Articolo G. "

526 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, Complaint No. 83/2012, Decision on the admissibility and merits of 2 December 2013, §159*

Consiglio dei sindacati della polizia europea (CESP) contro Francia, ricorso n. 101/2013, decisione nel merito del 27 gennaio 2016, §118. "118. Il Comitato ricorda innanzitutto che, a differenza dell'articolo 5 della Carta, nulla nel testo dell'articolo 6 autorizza gli Stati Parte a emanare in particolare le restrizioni relative alla polizia. Pertanto, eventuali restrizioni devono essere conformi a requisiti di cui all'articolo G della Carta (European Confederation of Police (EuroCOP) v.Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione citata sopra, §159). Inoltre, poiché diversamente dalla formulazione di Articolo 5 della Carta (vedere paragrafi 54-59), il testo dell'articolo 6 della Carta non fa distinzione tra diritti della polizia e le forze armate può beneficiare delle sue disposizioni, il comitato non esaminerà separatamente la situazione a seconda della natura civile o militare della gendarmeria nazionale. "

527 *European Council of Police Trade Unions (CESP) v. France, complaint No. 101/2013, decision on the merits of 27 January 2016, §118*

Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 6§1: "Il Comitato interpreta questa disposizione nel senso che ogni Stato contraente che l'ha accettata è tenuta a prendere provvedimenti per promuovere una consultazione congiunta tra lavoratori e datori di lavoro, o le loro organizzazioni, su tutte questioni di reciproco

interesse e tra le altre domande: produttività, efficienza, salute aziendale, sicurezza e benessere. "

540 *Conclusions III, (1973) Germany*
Conclusioni III, (1973) Germania,

541 *European Council of Police Trade Unions (CESP) v. Portugal, Complaint No. 11/2002, Decision on the merits of 22 May 2002, §58.)*

Consiglio europeo dei sindacati contro Portogallo, denuncia n. 11/2002, decisione sul merito del 22 maggio 2002, §58. "58. In via preliminare, il Comitato ricorda che la misura cui, se del caso, la contrattazione collettiva ordinaria si applica ai funzionari può essere soggetta a regolamenti determinati dalla legge. Tuttavia, tali funzionari mantengono sempre il diritto di partecipare a qualsiasi processo che sono direttamente rilevanti per la determinazione delle procedure ad essi applicabili. "

542 *EuroCOP v. Ireland, Complaint No. 83/2012, Decision on admissibility and merits 2 December 2013, §176-177, European Organisation of Military Associations (EUROMIL) v. Ireland Complaint No. 112/2014, Decision on the merits of 12 September 2017, •87-88.*

EuroCOP v. Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e sul merito 2 Dicembre 2013, §176-177. "Organizzazione europea delle associazioni militari (EUROMIL) v. Irlanda Denuncia N.112/2014, Decisione sul merito del 12 settembre 2017, §87-88. "87. Il Comitato ribadisce che la misura in cui la contrattazione collettiva ordinaria si applica ai funzionari può essere determinato dalla legge. Tuttavia, i funzionari mantengono sempre il diritto di partecipare a qualsiasi processo che sono direttamente rilevanti per la determinazione delle procedure ad essi applicabili (conclusioni III,(1973) Germania, CESP c. Portogallo, denuncia n. 11/2002, §58, op. cit.). Una semplice audizione di una parte su un risultato predeterminato non soddisferà i requisiti dell'articolo 6 § 2 della Carta. Al contrario, è imperativo consultare regolarmente tutte le parti durante il processo di impostazione termini e condizioni di impiego e quindi prevedono la possibilità di influenzare il risultato. Soprattutto in una situazione in cui i diritti sindacali sono stati ristretti, deve mantenere la sua capacità di argomentare a nome dei suoi membri attraverso almeno un meccanismo efficace. Inoltre, per soddisfare questo requisito, deve essere il meccanismo della contrattazione collettiva tale da offrire realmente la possibilità di un esito negoziato a favore dei lavoratori (EuroCOP contro Irlanda, Denuncia N. 83/2012, §177, op. cit.).88. Il Comitato ha avuto in precedenza l'opportunità di considerare la questione della contrattazione collettiva e più specificamente negoziazione sulla retribuzione nei confronti della polizia. Esamina sotto Articolo 6 § 2 della Carta se, sulla base di esempi pratici, un sindacato di polizia ha efficacemente consultato e le sue opinioni prese in considerazione (EuroCOP c.

Irlanda, Denuncia No. 83/2012, §§161-178, op. cit .; Conclusioni XVII-1 (2005), Polonia). Decide di adottare questo approccio anche ai membri delle forze armate ".

580 *Conclusions I (1969), Statement of Interpretation on Article 6§4
Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 6§4*

581 *Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB), Confederation of Labour "Podkrepa" and European Trade Union Confederation (CES) v. Bulgaria, Complaint No. 32/2005, Decision on the merits of 16 October 2006, §46
Confederazione dei sindacati indipendenti in Bulgaria (CITUB), Confederazione del lavoro "Podkrepa" e Confederazione europea dei sindacati (CES) contro Bulgaria, Denuncia n.32/2005, Decisione sul merito del 16 ottobre 2006, §46: op. cit.580
Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 6§4*

582 *EUROMIL v Ireland, Complaint No. 112/2014, decision on the merits of 12 September 2017 §113-117*

EUROMIL contro Irlanda, reclamo n. 112/2014, decisione sul merito del 12 settembre 2017§113-117. "113. Il Comitato ricorda di aver ritenuto che le restrizioni al diritto di sciopero per membro delle forze armate può essere conforme alla Carta "Per quanto riguarda il diritto del pubblico servizio per scioperare, il Comitato riconosce che, in virtù di ... Articolo G della Carta riveduta, il diritto di sciopero di determinate categorie di dipendenti pubblici può essere limitato, compresi i membri della polizia e le forze armate, i giudici e gli alti funzionari pubblici. D'altra parte, il comitato ritiene che non sia possibile considerare una negazione del diritto di sciopero ai dipendenti pubblici nel loro complesso compatibile con la Carta "(Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 6§4).Ai sensi dell'articolo G della Carta, tali restrizioni dovrebbero essere limitate ai funzionari pubblici i cui compiti le funzioni, data la loro natura o il livello di responsabilità, sono direttamente collegate alla sicurezza nazionale, interesse generale, ecc. Confederazione dei sindacati indipendenti in Bulgaria (CITUB),Confederazione del lavoro "Podkrepa" e Confederazione europea dei sindacati (CES) v.Bulgaria, reclamo n. 32/2005, decisione sul merito del 16 ottobre 2006, §46).114.Per quanto riguarda i funzionari di polizia, il Comitato ha, nel contesto della diversità giuridica dei sistemi in quest'area, anche preso atto dell'evoluzione verso l'espansione del diritto di sciopero ai poliziotti. Il loro diritto all'azione collettiva può essere limitato. Tale restrizione può tuttavia essere compatibile con la Carta solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo G, cioè se la restrizione è stabilita dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed è oggettivamente necessaria una società democratica, vale a dire proporzionata allo scopo perseguito. Per quanto riguarda gli agenti di polizia, il divieto assoluto del diritto di sciopero può essere considerato in conformità con l'articolo 6§4 solo se ci sono ragioni convincenti che lo giustificano. D'altra parte

l'imposizione di restrizioni come la modalità e la forma di tale sciopero possono essere conformi alla Carta (EuroCOP v. Irlanda, Reclamo n. 83/2012, §§203-204, op. cit.).115. Tuttavia, il Comitato nella presente causa è chiamato a determinare se ai membri delle forze armate può essere vietato scioperare. Nel presente caso non è contestato che la restrizione è stabilita dalla legge. La restrizione persegue inoltre un obiettivo legittimo in quanto cerca di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e i diritti e le libertà di altri da parte di assicurare che le forze armate rimangano pienamente operative e disponibili a rispondere in ogni momento.116. Di conseguenza, il Comitato è chiamato a risolvere la questione se un divieto del diritto di sciopero dei membri delle forze armate, come mezzo per perseguire un obiettivo legittimo tale come quelli delineati nel paragrafo precedente, è necessario in una società democratica. Trova che il margine di apprezzamento è maggiore di quello accordato agli stati nei confronti della polizia.117. Il Comitato nota inoltre che la maggior parte degli stati del Consiglio d'Europa proibiscono ai membri delle forze armate dallo sciopero (ad eccezione di Austria e Svezia). Pertanto e avendo per quanto riguarda la natura specifica dei compiti svolti dai membri delle forze armate, la speciale circostanze dei membri delle forze armate che operano nell'ambito di un sistema di disciplina militare, il potenziale che qualsiasi azione industriale possa interrompere le operazioni in un modo che minaccia la confederazione nazionale dei sindacati indipendenti in Bulgaria (CITUB), Confederazione del lavoro "Podkrepa" e Confederazione europea dei sindacati (CES) contro Bulgaria, Denuncia n.32/2005, Decisione sul merito del 16 ottobre 2006, §46: op. cit.580 Conclusioni I (1969), Dichiarazione di interpretazione sull'articolo 6§4 sicurezza, il Comitato ritiene che vi sia una giustificazione per l'imposizione dell'assoluto divieto del diritto di sciopero di cui all'articolo 8 della legge sulle relazioni industriali del 1990. La disposizione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito e, di conseguenza, può essere considerato necessario in una società democratica ".

583 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, Complaint No. 83/2012, Decision on the admissibility and merits of 2 December 2013, § 211*

Confederazione europea di polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sull'ammissibilità e merito del 2 dicembre 2013, §211: "211. Dal momento che questo si applica nel rispetto delle restrizioni all'esercizio del diritto di sciopero allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro oltre un determinato livello minimo, a maggior ragione vale anche per ogni divieto assoluto del diritto di sciopero stabilito a priori dalla legge. In altre parole, il Comitato ritiene che le restrizioni sui diritti umani devono essere interpretati in modo restrittivo. Di conseguenza, nel contesto del regolamento dei diritti di contrattazione collettiva dei poliziotti, gli stati devono dimostrare validi motivi perché un assoluto divieto di sciopero è giustificato nello

specifico contesto nazionale in questione, distinta dall'imposizione di restrizioni riguardo al modo e alla forma di tale sciopero."

1385 *Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) v. France, Complaint No. 26/2004, decision on the merits of 15 June 2005 § 31.*

Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) contro Francia, Denuncia n.26/2004, decisione sul merito del 15 giugno 2005 § 31. «31. L'articolo G prevede condizioni in cui sono previste restrizioni al godimento dei diritti previsti dalla Carta. Questa disposizione corrisponde al secondo paragrafo degli articoli da 8 a 11 della Convenzione europea sui diritti umani. Non può portare a una violazione in quanto tale.

1386 *Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) v. France, Complaint No. 26/2004, decision on the merits of 15 June 2005 § 33*

Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) contro Francia, Denuncia n.26/2004, decisione sul merito del 15 giugno 2005, § 33. «33. Tuttavia, queste due disposizioni devono essere prese in considerazione quando si esamina la conformità delle situazioni nazionali con qualsiasi disposizione sostanziale della Carta "

1387 *Greek General Confederation of Labour (GSEE) v. Greece, Complaint No. 111/2014, decision on the merits of 23 March 2017, § 83. Decision on the merits of 12 September 2017*

Confederazione generale del lavoro della Grecia (GSEE) contro Grecia, reclamo n. 111/2014, decisione nel merito del 23 marzo 2017, § 83: "83. Il Comitato ricorda che l'articolo 31 anzi apre la possibilità per gli Stati di limitare i diritti sanciti dalla Carta. Data la severità delle conseguenze di una restrizione di questi diritti, specialmente per la maggior parte dei membri vulnerabili della società, l'articolo 31 stabilisce precondizioni specifiche per l'applicazione di tali restrizioni. Inoltre, come eccezione applicabile solo in circostanze estreme, restrizioni sotto l'articolo 31 devono essere interpretate in modo restrittivo. Le misure restrittive devono avere una base chiara nella legge, ad es. devono essere stati concordati dalla legislatura democratica e devono perseguire uno dei scopi legittimi definiti all'articolo 31§1. Inoltre, le misure restrittive devono essere "necessarie una società democratica ", devono essere adottati solo in risposta a un" bisogno sociale urgente "(Conclusioni XIII-1, Paesi Bassi, articolo 6, paragrafo 4, cfr. Anche la Confederazione europea della polizia(EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione sul merito del 2 dicembre 2013, §207e seq.).

1388 *Greek General Confederation of Labour (GSEE) v. Greece, Complaint No. 111/2014, decision on the merits of 23 March 2017, § 85.*

Confederazione generale del lavoro della Grecia (GSEE) contro Grecia, reclamo n. 111/2014, decisione nel merito del 23 marzo 2017, § 85. "85. Mentre, in una società democratica, è di principio per il legislatore di legittimare e definire l'interesse pubblico attraverso un giusto equilibrio tra i bisogni di tutti i membri della società, e mentre lo è dal punto di vista della Carta ha un margine di apprezzamento nel farlo, questo non implica che il legislatore sia totalmente libero da eventuali vincoli nel suo processo decisionale. In base al diritto internazionale pubblico, gli Stati che hanno ratificato i trattati sui diritti umani come la Carta del 1961 sono tenuti a rispettare gli obblighi in tal senso anche nel definire l'interesse pubblico. Più in particolare, gli obblighi assunti non può essere abbandonato senza adeguate garanzie di un livello di protezione che è adeguato per soddisfare i bisogni sociali di base. Spetta al legislatore nazionale bilanciare le preoccupazioni per la spesa pubblica con l'imperativo di proteggere adeguatamente i diritti sociali.

1389 *Greek General Confederation of Labour (GSEE) v. Greece, Complaint No. 111/2014, decision on the merits of 23 March 2017, § 87.*

Confederazione generale del lavoro della Grecia (GSEE) contro Grecia, reclamo n. 111/2014, decisione nel merito del 23 marzo 2017, § 87. "87. Tuttavia, il Comitato ritiene che gli Stati non possono rinunciare ai loro obblighi abbandonando il potere di definire ciò che è nel pubblico interesse per le istituzioni esterne (v., mutatis mutandis, IKA-ETAM c. Grecia, reclamo n. 76/2012, op.cit., §§50-52). Nel recepire misure restrittive nel diritto nazionale, gli atti giuridici devono garantire la proporzionalità tra gli obiettivi perseguiti e le loro conseguenze negative per il godimento dei diritti sociali. Di conseguenza, anche in circostanze estreme le misure restrittive messe in atto devono essere appropriate per raggiungere l'obiettivo perseguito, non possono andare oltre ciò che è necessario per raggiungere tale obiettivo, possono solo essere applicate per lo scopo per il quale erano destinati e devono mantenere un livello di protezione che è adeguato. "

1390 *Conclusions XIII-1, The Netherlands, Article 6§4.*

Conclusioni XIII-1, Paesi Bassi, articolo 6, paragrafo 4: "Il Comitato ha richiamato la sua giurisprudenza in base al quale "in conformità con l'Appendice all'articolo 6, paragrafo 4 della Carta, ciascuna Parte contraente può regolare l'esercizio del diritto di sciopero per legge, a condizione che ulteriore limitazione può essere giustificata ai sensi dell'articolo 31. Quest'ultima disposizione garantisce che i diritti e principi sanciti nella Parte I della Carta e il loro effettivo esercizio previsto nella parte II non può essere sottoposta a restrizioni o limitazioni non giustificate ai sensi delle parti I e II, tranne dove sono prescritti dalla legge e necessari in una società democratica per la protezione dei diritti e le libertà altrui o la tutela dell'interesse pubblico, la sicurezza nazionale, salute pubblica o morale. "

1391 *European Confederation of Police (EuroCOP) v. Ireland, Complaint No. 83/2012, decision on the merits of 2 December 2013, §§ 207 -214*

Confederazione europea della polizia (EuroCOP) contro Irlanda, reclamo n. 83/2012, decisione nel merito del 2 dicembre 2013, §§ 207 - 214. "207. Di conseguenza, il Comitato è chiamato per risolvere la questione se un divieto del diritto di sciopero da parte dei membri delle forze di polizia, come mezzo per perseguire uno scopo legittimo come quelli delineati nel precedente paragrafo, è necessario in una società democratica. Il Comitato osserva che gli Stati parti adottano approcci diversi su questo tema. Ciò riflette la diversità dei regimi interni in vigore in quegli stati, dove le funzioni e i compiti della polizia variano, come le pratiche nazionali con riguardo al modo e alla frequenza con cui si fa uso del diritto di sciopero. Gli effetti della concessione del diritto di sciopero alla polizia in base all'interesse pubblico può variare in base ai sistemi legali interni. Per queste ragioni, rientra negli Stati, entro il loro margine di apprezzamento, decidere, alla luce delle circostanze di un dato sistema nazionale, se una restrizione al diritto di sciopero della polizia per una certa parte delle forze di polizia è veramente necessario al fine di raggiungere l'obiettivo legittimo perseguito. 208. Da questa prospettiva, nelle sue osservazioni (pagine 37-38) il governo rispondente intende giustificare che "impedire al Gardaí di scioperare è strettamente necessario nel perseguimento del legittimo scopo", sostenendo che l'Irlanda ha una sola forza di polizia ", che " fa affidamento sul Gardaí per eseguire funzioni che potrebbero non essere eseguite dalle forze di polizia in altre giurisdizioni nel contesto del controllo dell'immigrazione " e che " fa affidamento sul Gardaí per la sorveglianza e la sicurezza dello stato più generalmente". 209. Il Comitato osserva tuttavia che, nonostante la specifica organizzazione interna delle forze di polizia e il "ruolo integrale" del Gardaí nella sicurezza nazionale di cui sopra, le ragioni fornite dal governo non dimostrano l'esistenza di una pressante concreta esigenza sociale. In effetti, il governo non ha giustificato lo scopo legittimo del mantenimento della sicurezza nazionale non può essere raggiunta stabilendo restrizioni all'esercizio del diritto sciopero (come i requisiti relativi alla modalità e alla forma di azione industriale) piuttosto che imponendo un divieto assoluto. 210. Da questo punto di vista, la sezione 8 della legge sulle relazioni industriali non solo induce a una limitazione ma a una completa abolizione del diritto di sciopero. A questo proposito, il Comitato ha considerato che la "[...] legislazione nazionale che impedisce a priori l'esercizio del diritto all'azione collettiva, o consente l'esercizio di questo diritto solo nella misura in cui è necessario ottenere un dato minimo di lavoro, le norme non sarebbero conformi all'articolo 6, paragrafo 4 della Carta, in quanto violerebbe il diritto fondamentale dei lavoratori e dei sindacati di impegnarsi in un'azione collettiva per la protezione di interessi economici e sociali dei lavoratori. In questo contesto, all'interno del sistema di valori, principi e diritti fondamentali incorporati nella Carta, il diritto alla contrattazione collettiva e l'azione collettiva è essenziale per garantire l'autonomia dei sindacati e proteggere le condizioni di lavoro dei

lavoratori. "(Confederazione svedese dei sindacati (LO) e Confederazione svedese degli impiegati professionali (TCO) v. Svezia, reclamo n. 85/2012; decisione sull'ammissibilità e il merito del 3 luglio 2013, § 120).211. Poiché ciò vale per le restrizioni all'esercizio del diritto di sciopero per lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro oltre un determinato livello minimo, a fortiori si applica anche per ogni divieto assoluto del diritto di sciopero stabilito a priori dalla legge. In altre parole, il Comitato ritiene che le restrizioni sui diritti umani debbano essere interpretate in modo restrittivo. Come una conseguenza, nel contesto della regolamentazione dei diritti di contrattazione collettiva dei funzionari di polizia, gli stati devono dimostrare ragioni convincenti sul perché un divieto assoluto sul diritto dello sciopero è giustificato nello specifico contesto nazionale in questione, distinto dall'imposizione di restrizioni riguardo al modo e alla forma di tale azione d'attacco. 212. Quindi, in questo caso, il margine di apprezzamento dello Stato parte è limitato, perché l'abolizione del diritto di sciopero colpisce uno degli elementi essenziali del diritto alla contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 6 della Carta, e senza il quale il contenuto di questo diritto diventa vuoto della sua stessa sostanza e viene quindi privato della sua efficacia. 213. Nella situazione in discussione nella presente denuncia, il Governo come precedentemente rilevato ha presentato una giustificazione così convincente per l'imposizione del divieto assoluto di sciopero di cui alla sezione 8 della legge sulle relazioni industriali del 1990. Di conseguenza, il Comitato ritiene che questa disposizione statutaria non sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito e, di conseguenza, non è necessario in una società democratica.214. Il Comitato ritiene pertanto che il divieto del diritto di sciopero dei membri delle forze di polizia costituiscono una violazione dell'articolo 6§4 della Carta.

1392 *Greek General Confederation of Labour (GSEE) v. Greece, Complaint No. 111/2014, decision on the merits of 23 March 2017, § 87*
Confederazione generale del lavoro della Grecia (GSEE) contro Grecia, reclamo n. 111/2014, decisione nel merito del 23 marzo 2017, § 87 op. cit

1393 *Greek General Confederation of Labour (GSEE) v. Greece, Complaint No. 111/2014, decision on the merits of 23 March 2017, § 90*
Confederazione generale del lavoro della Grecia (GSEE) contro Grecia, reclamo n. 111/2014, decisione nel merito del 23 marzo 2017, § 90 "90. Il comitato non ha trovato prove, soprattutto dal lato del governo, che un'analisi approfondita di bilanciamento degli effetti delle misure legislative sono state condotte dalle autorità, in particolare sul loro possibile impatto sui gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e non ci sono indicazioni che siano reali è stata effettuata una consultazione con le persone più colpite dalle misure. Ne segue che lì non è stato un vero esame o

considerazione di possibili alternative e meno restrittive misure (vedi mutatis mutandis IKA-ETAM c. Grecia, denuncia n. 76/2012, op.cit., § 79-80).